



COMUNE DI POZZOLEONE  
Provincia di Vicenza

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(ex “REGOLAMENTO QUALITA’ DELLA VITA AI FINI DI UNA PACIFICA ED ORDINATA CONVIVENZA”)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 28.12.2001  
(in vigore dal 15.01.2002)

Aggiornato con le modifiche, aggiunte o sostituzioni:

1. all’art. 6 , comma 1 lettera S (aggiunta) introdotta con la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2011
2. all’art. 13 comma 1 lettera A (sostituzione) e lettera B (sostituzione) introdotte con la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20.07.2017
3. il titolo del presente regolamento è stato ridenominato da “REGOLAMENTO QUALITA’ DELLA VITA AI FINI DI UNA PACIFICA ED ORDINATA CONVIVENZA” a “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA” con la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20.07.2017
4. modifica dell’intestazione del Titolo IV che ora diventa “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, SICUREZZA PUBBLICA, SALE GIOCO ED APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO DI CUI ALL’ART. 110 DEL T.U.L.P.S. E MESTIERI GIROVAGHI” aggiunta nuovo “Art. 28 bis Disposizioni speciali per le sale giochi ed esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all’uso di apparecchi automatici da gioco” introdotta con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 28.07.2018

**Note:**

- a sensi dell’art. 134 comma 3 del D.L.gs 18.08.2000, n. 267 le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione pertanto la delibera di CC n. 23 del 28.07.2018 pubblicata il 30.08.2018 è esecutiva dal 10.09.2018
- in colore rosso tra le parentesi [ ] sono riportati gli importi delle sanzioni aggiornati a sensi art. 44 validi per il periodo: dal **15 gennaio 2020** al **14 gennaio 2022**

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art 1 Finalità .....	4
Art 2 Oggetto e applicazione .....	4
Art 3 Definizioni .....	4
Art 4 Concessioni e autorizzazioni .....	5
Art 5 Sanzioni .....	5
TITOLO II.....	7
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE.....	7
Sezione I.....	7
Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale. ....	7
Art 6 Comportamenti vietati.....	7
Art 7 Altre attività vietate.....	8
Art 8 Nettezza del suolo e dell'abitato. ....	9
Art 9 Rifiuti.....	9
Art 10 Sgombero neve.....	10
Sezione II.....	10
Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale.....	10
Art 11 Manutenzione delle facciate e degli edifici.....	10
Art 12 Tende su facciate di edifici.....	11
Sezione III.....	11
Disposizioni particolari di protezione della salute pubblica, dell'ambiente e salvaguardia del verde.....	11
Art 13 Divieti.....	11
Art 14 Disposizioni sul verde privato .....	12
Art. 15 Disposizioni sui terreni agricoli.....	13
TITOLO III.....	14
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI .....	14
Sezione I.....	14
Disposizioni generali e specificazioni.....	14
Art 16 Disposizioni generali.....	14
Art 17 Specificazioni.....	15
Sezione II.....	15
Disposizioni particolari per manifestazioni e attività varie .....	15
Art 18 Occupazioni per manifestazioni .....	15
Art 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti .....	16
Art 20 Occupazioni con elementi di arredo.....	16
Art 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie .....	16
Art 22 Occupazioni per attività di riparazione veicoli a due ruote. ....	17
Art 23 Occupazioni per traslochi.....	17
Art 24 Occupazioni del soprassuolo .....	18
Art 25 Occupazioni di altra natura .....	18
Art 26 Occupazioni per comizi e raccolte firme .....	18
TITOLO IV .....	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, SICUREZZA PUBBLICA, SALE GIOCO ED APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110 DEL T.U.L.P.S. E MESTIERI GIROVAGHI .....	19
Art 27 Annuale fiera di san Valentino .....	19
art. 28 Giochi vietati.....	19
Art. 28 bis Disposizioni speciali per le sale giochi ed esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all'uso di apparecchi automatici da gioco.....	19
Art 29 Occupazioni per temporanea esposizione e manifestazioni varie.....	22

Art 30 Occupazioni per esposizione di merci.....	23
Art 31 Occupazioni di suolo pubblico per pubblici esercizi di somministrazione	23
Art 32 Mestieri girovaghi.....	23
TITOLO V .....	25
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	25
Art 33 Disposizioni generali.....	25
Art 34 Lavoro notturno.....	25
Art 35 Spettacoli e intrattenimenti.....	25
Art 36 Circoli privati .....	26
Art 37 Abitazioni e giardini privati .....	26
Art 38 Strumenti musicali.....	27
Art 39 Dispositivi acustici antifurto.....	27
TITOLO VI .....	28
NORMATIVA IN MATERIA DI ANIMALI.....	28
Art 40 Tutela degli animali.....	28
Art 41 Animali molesti.....	28
Art 42 Mantenimento e conduzione dei cani.....	28
TITOLO VII .....	30
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	30
Art 43 Abrogazioni.....	30
Art 44 Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie .....	30

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art 1 Finalità

1) Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### Art 2 Oggetto e applicazione

1) Il Regolamento di Polizia Locale, per il perseguimento dei fini di cui all'art 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni normative generali o speciali, in materia di:

- a. Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano
- b. Occupazione di aree e spazi pubblici
- c. Commercio in sede fissa e Esercizi Pubblici
- d. Quietè pubblica e privata
- e. Protezione e tutela degli animali

2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Locale.

### Art 3 Definizioni

1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato "bene comune":

- a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato, ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c. i monumenti;
- d. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e. gli impianti e le strutture d'uso comune, collocate sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2) Per "fruizione di beni comuni" s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi

da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3) Per "utilizzo di beni comuni" s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, d'attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Art 4 Concessioni e autorizzazioni**

1) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza indirizzata al comune.

2) L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità d'utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3) Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato e in forma scritta.

5) Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità, in genere, non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6) L'atto che affida alle imprese gli interventi su beni di proprietà comunale e nell'interesse di essa, costituisce titolo concessorio anche ai fini dell'occupazione di suolo pubblico; è fatto salvo l'eventuale tributo, se ed in quanto dovuto.

#### **Art 5 Sanzioni**

1) Quando le violazioni non costituiscono reato, quando non sono già sanzionate da norme speciali e salvo previsione di sanzione specificamente prevista, chiunque viola le norme del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 **[ora € 64,00]** a € 200 **[ora € 259,00]**, seguendo i criteri della procedura sanzionatoria amministrativa di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

2) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

3) L'uso di concessioni o di autorizzazione non conforme alle condizioni cui sono

subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

4) Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione, amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

## TITOLO II

# SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE

### Sezione I

#### Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale.

#### Art 6 Comportamenti vietati.

- 1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:
  - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare o imbrattare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via di edifici privati;
  - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati sulle altrui proprietà;
  - f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
  - g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età prevista con apposita ordinanza del Sindaco;
  - h. lanciare opuscoli, foglietti, volantini od altri oggetti nelle strade, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico; eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per scritto dal competente ufficio comunale;
  - i. compiere sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
  - l. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o delle attività commerciali;
  - m. spostare, danneggiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti; depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' consentito inserire i rifiuti solamente all'interno degli appositi cassonetti a ciò destinati secondo le modalità fissate dal Regolamento dell'Ufficio Tecnico Comunale o altro soggetto a ciò legittimato;

- n. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi; versare nelle chiaviche e nei canali di scolo qualsiasi materiale inquinante o nocivo o comunque atti a produrre esalazioni nocive e maleodoranti;
- o. compiere in luogo pubblico o aperto al pubblico atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o di inconveniente, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- p. gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- q. accendere fuochi o provvedere all'abbruciamento delle stoppie dalle ore 10 alle ore 22 salvo diverse disposizioni impartite con ordinanza del Sindaco. E' altresì vietato utilizzare barbecue, fornelli e/o fiamma libera quando possano causare molestie o danni a terzi.

Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione pecuniaria da £ 150.000 (€77.47) **[ora € 100,00]** a £ 900.000 (€464,81) **[ora € 602,00]**.

- r. sparare mortaretti o altri simili strumenti che producono scoppi o rumori, ovvero procurano molestie;
- s. salvo espressa autorizzazione, effettuare campeggio o bivacco in tutto il territorio comunale con sacchi a pelo, tende, camper, roulotte, furgoni, autoveicoli in genere attrezzati e trasformati in abitazione e qualsiasi altro giaciglio o riparo.

Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 75,00 **[ora € 79,00]** a € 450,00 **[ora € 474,00]**.

Con il verbale di accertamento di tale violazione sarà intimato lo sgombero di persone, cose ed eventuali rifiuti entro un termine massimo di 8 ore, in caso di inottemperanza sarà prevista un'ulteriore sanzione da € 350,00 **[ora € 368,00]** a € 1.050,00 **[ora € 1.106,00]** oltre alla rimozione forzata di ogni mezzo e/o cosa con aggravio delle spese al trasgressore e/o obbligato in solido

- t. diffondere per attività artigianali, domestiche e/o occasionali, odori, gas, polveri e vapori al di fuori dei parametri di legge.

## **Art 7 Altre attività vietate**

1) A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
- b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperte al pubblico o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;



- d. procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
- e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie e biancheria in genere quando ciò determini disturbo, incomodo o sporcizia.
- f. stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti l'area pubblica o i luoghi aperti al pubblico. E' consentito derogare a quanto sopra disposto solo nel caso in cui gli immobili non siano provvisti di terrazzi o cortili per poter accogliere tenditoi; in ogni caso deve essere evitata la caduta o il gocciolamento di acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

### **Art 8 Nettezza del suolo e dell'abitato.**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
- 2) Quando l'attività di cui al comma 1 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti.
- 3) I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 4) I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 5) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti negli appositi sacchi con logo del Comune da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

### **Art 9 Rifiuti**

- 1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati, solo negli idonei sacchi con il logo del Comune chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
- 2) Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
- 3) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun

modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili da imballaggi o altri oggetti ingombranti devono essere depositati esclusivamente negli ecocentri. Quando l'accumulo di tali relitti rivesta una certa consistenza, può essere richiesto al Comune, presso l'Ufficio Tecnico, l'intervento a domicilio.

5) E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, i quali devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie proveniente da lavori edili. Detti rifiuti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione, oppure, per limitate quantità, presso il contenitore del centro ecologico.

7) E' vietato, ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli, di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

## **Art 10 Sgombero neve**

1) I proprietari e i conduttori di edifici hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi. Tale incombenza verrà adempiuta dal comune nei casi di giustificati impedimenti.

2) E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata e accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

3) Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari delle attività commerciali esistente al piano terreno.

## **Sezione II**

### **Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale**

#### **Art 11 Manutenzione delle facciate e degli edifici**

1) Fatta salva l'applicabilità del Regolamento Edilizio Comunale, a salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere al rifacimento delle tinteggiature nonché alla manutenzione degli ambienti porticati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità da parte dei competenti uffici comunali e gli interventi di tinteggiatura dovranno avere colore e caratteristiche non disomogenee tra loro.

2) E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di mantenere i canali di gronda e quelli

di raccolta delle acque in tale stato di conservazione da impedire che le acque cadano sul pubblico suolo

3) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre od altro, o ad imbiancature in genere, di apporre idonea segnaletica al fine di evitare danni ai passanti.

4) E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone o altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti e i manufatti pubblici. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, potrà autorizzare eventuali opere dell'ingegno (murales) che abbiano lo scopo di abbellire le facciate di edifici o altre opere.

5) I proprietari dei fabbricati provvederanno, secondo necessità, all'estirpamento della vegetazione proveniente dalla loro proprietà, lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

### **Art 12 Tende su facciate di edifici**

1) Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque che siano visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2) Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso lasciare 30 centimetri di marciapiede libero ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a metri 2.20. Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente Ufficio Comunale.

3) Le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, la segnaletica verticale, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

## **Sezione III**

### **Disposizioni particolari di protezione della salute pubblica, dell'ambiente e salvaguardia del verde**

#### **Art 13 Divieti**

1) È vietato:

- a) lo spargimento di letame e assimilati e dei liquami ed assimilati in periodi, orari e modalità contrastanti con quelli indicati nel "Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.05.2016

- b) lungo la rete stradale del territorio comunale, il trasporto di conglomerati bituminosi a caldo, su veicoli con il predetto carico non appositamente coperto da idonea telonatura atta ad evitare la dispersione dei vapori e/o esalazioni nell’ambiente
- c) nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole rialzate, con o senza piantumazione e nei viali alberati:
- danneggiare la vegetazione
  - sostare con qualsiasi veicolo verrà sempre disposta la rimozione del veicolo con le modalità previste dell’art 215 del C.d.S.
  - calpestare le aiuole;
  - dedicarsi a giuochi che possono recare molestia o pericolo o danno alle cose o che siano stati espressamente vietati dalle Autorità. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l’uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose.

2) La violazione dei divieti di cui ai punti a) b) e c) è soggetta ad una sanzione amministrativa da € 50 [ora € 64,00] a € 250 [ora € 324,00]

Quanto riportato in questo riquadro non è parte del regolamento ma sono delle note relative al comma 1 lett. a) del presente articolo inserite per una più immediata conoscenza degli orari e modalità di spargimento letami, liquami e assimilati

Fatto salvo il periodo di divieto autunno-invernale, stabilito dalla normativa di settore richiamata all’art. 4, comma 4.2 lett. d) del “Regolamento per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue”, è altresì vietato l’utilizzo dei **letami, liquami e assimilati** nei periodi e modalità di seguito riportati:

LETAME e Assimilati		LIQUAMI e Assimilati	
dal 01/09 al 15/06 * **	<150mt abitaz. dalle <b>11,00</b> alle <b>14,00</b> e dalle <b>18,00</b> alle <b>20,00</b>	dal 01/09 al 15/06 * **	<150mt abitaz. dalle <b>11,00</b> alle <b>14,00</b> e dalle <b>18,00</b> alle <b>21,00</b>
dal 16/06 al 14/07	<150mt abitaz. dalle <b>10,00</b> alle <b>20,00</b>	dal 16/06 al 14/07	<150mt abitaz. dalle <b>10,00</b> alle <b>21,00</b>
dal 15/07 al 31/08	<150mt abitaz. dalle <b>07,00</b> alle <b>22,00</b>	dal 15/07 al 31/08	<150mt abitaz. dalle <b>6,00</b> alle <b>23,00</b>
Tutto l’anno	<150 mt abitaz. nelle <b>domeniche e festivi</b>	Tutto l’anno	<150 mt abitaz. nelle <b>domeniche e festivi</b>
*	Salvo preclusione dal 01/11 al 31/01	*	Salvo preclusione dal 01/11 al 28/02
** Dal 15/12 al 15/01	Per Letame palabile/Ammendanti Organici su Prati stabili/Pascoli	**Dal 01/11 al 31/01	se su Prati stabili, cereali autunno- vernini, interfilari inerbiti, ecc

Per una più esaustiva interpretazione della presente tabella riepilogativa si rimanda alla lettura del citato “Regolamento per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue”

Si rimanda anche alla consultazione online del “Bollettino agrometeo nitrati” realizzato da ARPAV, per conto della Regione del Veneto, nel quale è indicata la possibilità o meno di provvedere allo spandimento dei letami, liquami e assimilati, in ciascun specifico comune, in relazione al periodo dell’anno ed alle condizioni meteo.

## Art 14 Disposizioni sul verde privato

1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade

aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono compresi alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo tale che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2) Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondo o comunque su proprietà private confinanti con aree aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi che si protendono sulla sede stradale e/o sulla sede pedonale, mantenendo il limite individuato dal confine.

3) E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro caduto sulla sede stradale.

4) E' fatto obbligo ai proprietari dei terreni di provvedere alla loro pulizia al fine di evitare intasamenti dei fossi e delle vie di scolo.

5) E' fatto altresì obbligo ai proprietari dei terreni di provvedere alla manutenzione dei fossi e delle vie di scolo di propria competenza.

### **Art. 15 Disposizioni sui terreni agricoli**

1) I proprietari (o comunque aventi titolo) di fondi agricoli, nelle opere di coltivazione o lavorazione dei terreni devono evitare di apportare materiale sulle fosse o sulle strade confinanti aperte al pubblico transito.

2) Il letame va conservato in apposite concimaie, le cui caratteristiche costruttive devono essere tali da consentire lo stoccaggio nei periodi non adatti allo spargimento e fino alla sua maturazione, prevenendo così danni ambientali e alla salute pubblica.

3) Il liquame va conservato in apposite vasche o bacini le cui caratteristiche costruttive devono consentire lo stoccaggio nei periodi non adatti allo spargimento e fino alla sua maturazione, prevenendo così danni ambientali e alla salute pubblica.

4) Nei terreni arativi allo spargimento del liquame e del letame dovrà fare seguito per quanto possibile l'immediato interramento.

5) Sarà facoltà del Sindaco, accertato lo spargimento di quantità elevate di liquame e/o letame su terreno di vietare per un tempo determinato un successivo spargimento al fine di prevenire ogni rischio per l'ambiente in conseguenza dell'eccessivo apporto di elementi organici.

6) Lo stoccaggio del letame sul terreno "nudo" comporta rischi di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali a seguito della dispersione di liquidi percolanti dalla deposito; è quindi consigliabile:

- che il letame abbia già subito il processo di maturazione in concimaia;
- che i tempi di stoccaggio siano limitati;
- evitare i periodi più piovosi e comunque depositi su terreni permeabili;
- mantenere una distanza di sicurezza dai corsi d'acqua;
- coprire il deposito con teli impermeabili all'acqua per evitare il dilavamento del letame garantendo l'aerazione per evitare fermentazioni anormali.

7) Durante il trasporto e lo spargimento del liquame e del letame dovrà essere evitato ogni imbrattamento del suolo pubblico con conseguente immediata rimozione e ripristino dello stato preesistente.

## TITOLO III

### OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

#### Sezione I

#### Disposizioni generali e specificazioni

##### Art 16 Disposizioni generali

- 1) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
- 2) E' soggetto all'obbligo di richiedere preventivamente ed ottenere specifica autorizzazione chiunque intenda occupare:
  - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico, compreso le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri previa presentazione agli uffici competenti dell'atto di consenso da parte degli aventi titolo;
  - c) i canali ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- 3) Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere tecnico dei competenti Uffici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica; ove l'occupazione riguardi aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità della stessa e delle strutture mediante le quali essa si realizza, deve tenere conto dei pareri espressi ai fini della salvaguardia ambientale ed architettonica.
- 4) Le autorizzazioni sono corredate di specifiche prescrizioni che devono essere rispettate dall'avente titolo quali clausole vincolanti dell'atto medesimo; qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni (attualmente trova applicazione la delibera di Giunta Comunale n. del ).
- 5) L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata, sospesa o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e/o quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3 e nel caso di cui al comma 2 lett. b), ovvero quando non venga osservata nella sua totalità.
- 6) Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale Regolamento comunale nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
- 7) Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo

sia diversamente ed esplicitamente disposto (attualmente vige il regime di esenzione della tassa di occupazione determinato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del .5.3.1999).

## **Art 17 Specificazioni**

1) Fatte salve le disposizioni regolamentari in materia di TOSAP, le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art 16 si distinguono in :

a) temporanee: sono tali le occupazioni che si rendano necessarie nell'interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico ed inoltre quelle per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico con eventuale temporaneo deposito di materiali, nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

b) permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2) Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate. Qualora il titolare abbia necessità di usufruire ulteriormente della occupazione dovrà richiedere al competente ufficio comunale il rinnovo della concessione stessa. Le imprese che eseguono lavori sulle strade e per i quali sia stata redatta specifica ordinanza per la modifica della circolazione, qualora non rispettino i tempi indicati nella medesima devono comunicare al Settore Comunale LL.PP. la data di fine lavori.

3) Il suolo pubblico occupato, qualunque sia la natura dell'occupazione, deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

## **Sezione II**

### **Disposizioni particolari per manifestazioni e attività varie**

#### **Art 18 Occupazioni per manifestazioni**

1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- modalità di occupazione;
- strutture che si intendono utilizzare;
- impianti elettrici
- modalità di smaltimento dei rifiuti.

2) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino aree pubbliche di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3) In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione concederà l'assegnazione del suolo pubblico, oltre che in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche attraverso la valutazione dell'opportunità della manifestazione in oggetto, rispetto alle attività già programmate.

4) L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori d'allestimento, salvo deroghe per casi da valutare di volta in volta.

5) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

### **Art 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti**

1) L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate o appositamente individuate dall'Amministrazione stessa.

### **Art 20 Occupazioni con elementi di arredo**

1) A quanti esercitino attività commerciali, artigianali o simili, può essere concessa gratuitamente l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo, quali ad esempio vasi ornamentali e fioriere a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2) Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata d'idonea documentazione, anche fotografica o computerizzata, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi d'arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4) Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere preventivo del Servizio Edilizia e gestione vincoli, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli paesaggistici è necessaria l'acquisizione del parere della Commissione Edilizia integrata.

### **Art 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può



essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2) Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possono derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3) Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari.

## **Art 22 Occupazioni per attività di riparazione veicoli a due ruote.**

1) L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di operazioni da parte di chi esercita attività di riparazione di veicoli a due ruote in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2) L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3) E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4) L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di sosta.

## **Art 23 Occupazioni per traslochi**

1) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Comando Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2) Accertato che nulla osti, l'Ufficio di Polizia Municipale autorizza l'occupazione e manda copia degli atti all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti, se necessario provvede alla redazione di apposita ordinanza per la modifica all'ordinaria circolazione.

3) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata con idonea segnaletica da apporre a cura del richiedente.

### **Art 24 Occupazioni del soprassuolo**

Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione d'insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

### **Art 25 Occupazioni di altra natura**

1) L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

### **Art 26 Occupazioni per comizi e raccolte firme**

1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

## TITOLO IV

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, SICUREZZA PUBBLICA, SALE GIOCO ED APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110 DEL T.U.L.P.S. E MESTIERI GIROVAGHI**

#### **Art 27 Annuale fiera di san Valentino**

1) Durante lo svolgimento dell'annuale fiera di san Valentino ad integrazione delle presenti norme e con prevalenza, per il principio relativo alla norma speciale, sulle stesse in caso di incompatibilità valgono le disposizioni dello specifico regolamento che disciplina lo svolgimento della fiera.

#### **art. 28 Giochi vietati**

1) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, su aree pubbliche o aperte al pubblico sono vietati il gioco della roulette, trenta e quaranta, baccarà, macao, poker, zecchinetta, tre carte o tra campanelle, mazzetti, bestia, sette e mezzo ed ogni altro gioco che ha per fine il lucro nel quale la vincita o la perdita dipende dal caso, dalla destrezza o dall'inganno effettuato dal proponente il gioco.

2) La violazione del precedente comma è soggetta ad una sanzione amministrativa da € 50 **[ora € 64,00]** a € 250 **[ora € 324,00]** nonché al sequestro finalizzato alla confisca del materiale ed attrezzatura utilizzati per i giochi. In caso di recidiva la sanzione viene triplicata. Il verbale di aggravamento della sanzione potrà essere notificato successivamente qualora la recidiva venga rilevata in ufficio in fase di registrazione.

#### **Art. 28 bis Disposizioni speciali per le sale giochi ed esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all'uso di apparecchi automatici da gioco**

*Quanto riportato in questo riquadro non è parte del regolamento ma è una nota relativa all'art. 28 bis: Articolo da ritenersi solo marginalmente applicabile a seguito della emanazione Legge Regionale 10.09.2019, n. 38*

1) L'attività delle sale da gioco ed esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all'uso di apparecchi automatici da gioco, in attività nel territorio comunale, è disciplinata dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, dal relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n. 635, dalle successive modifiche ed integrazioni.

Le istanze per le nuove aperture devono essere presentate direttamente all'ufficio commercio del Comune.

L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al rilascio di nulla osta da parte del competente Servizio Sanitario.

2) L'orario di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. situati nel Comune è determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:

**dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi festivi**

3) Per gli apparecchi di intrattenimento diversi dai giochi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., il funzionamento non è consentito oltre le ore 24.00.

L'esercizio dell'attività di giochi, mediante apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici ed altri strumenti di intrattenimento (radio, tv, juke-box, karaoke e simili) deve avvenire nel rispetto - oltre di quanto previsto dall'art. 110 del T.U.L.P.S. - anche dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, alla Legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i..

4) È fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello, ben visibile al pubblico dall'esterno, ove sia indicato in modo chiaro l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio. Gli stessi apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. nelle ore di “non funzionamento” devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

5) Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della Legge 25.08.1991, n. 287 è possibile esercitare nelle sale da gioco l'annessa attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

A tal fine dovrà essere presentata denuncia di inizio di attività - ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 - previo rilascio di apposita autorizzazione sanitaria.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'insegna esterna del locale deve fare esclusivamente riferimento alla “sala giochi”;
- esposizione all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. di un cartello che ne indichi il **divieto di utilizzo ai minori di 18 anni**; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ed in cui è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori;
- non può essere posta all'esterno alcuna dicitura inerente il bar di tipologia c) di cui all'articolo 5 della L. 287/91;
- nel locale deve essere collocato in modo ben visibile un cartello con la seguente dicitura: “SONO VIETATE LE SCOMMESSE”;
- è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto dagli articoli 37, 38 e 39 della Legge 23.12.2000, n. 388;
- l'uso degli apparecchi deve essere limitato entro i limiti d'orario stabiliti al precedente art.1 e 2;
- il divieto dell'uso degli apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 7) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di **anni 14** (quattordici), salvo che non siano accompagnati da coloro che esercitano la patria potestà o da maggiorenni conviventi, parenti e affini;
- il divieto nei giorni di obbligo scolastico dei giochi leciti e degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. agli studenti minori di

**anni 18** – anche se accompagnati – sia nelle sale giochi che negli altri esercizi sopra citati;

- il divieto dell'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di **18 anni** attraverso idonea sorveglianza da parte del gestore degli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 6, anche mediate richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
- l'esercizio dell'attività deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, alla Legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i.;
- posizionamento, negli esercizi già autorizzati, dei videogiochi di cui all'articolo 100, comma 6, a vista al fine del controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi;
- la superficie del locale adibita a sala giochi deve essere inferiore o uguale a 2/3 della superficie totale aperta al pubblico. Per gli esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all'uso di apparecchi automatici da gioco non si considera la superficie ma il numero di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. che saranno di colta in volta autorizzati;
- il titolo autorizzatorio (licenza o copia della Dichiarazione d'Inizio Attività) della sala giochi deve essere esposta in luogo ben visibile, unitamente a quanto segue:
  - regolamento dei giochi ed alla "tabella giochi proibiti" vidimata dal Comune;
  - tabella delle tariffe;
  - regolamenti dei giochi;
  - la presenza dell'ordinanza;
  - cartello dell'orario di apertura e chiusura.

6) Gli apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) messi a disposizione dei soci o della clientela, rispettivamente, nei circoli privati o nei pubblici esercizi e/o commerciali, diversi dalle sale giochi, potranno essere utilizzati entro i limiti orari stabiliti al precedente comma 2 dopodiché, dovranno essere inderogabilmente disattivati.

7) L'attuazione della disciplina degli orari di cui agli articoli precedenti, è demandata ad apposita ordinanza del Sindaco in ordine ai limiti minimi e massimi di apertura e chiusura degli esercizi, che verranno stabiliti tenuto conto delle esigenze contingenti.

8) L'installazione degli apparecchi da trattenimento e dei terminali collegati ad internet è consentita esclusivamente all'interno del pubblico esercizio.

Alle sale giochi e agli internet point, anche con annesse attività secondarie di somministrazione di alimenti e bevande, non può essere rilasciata autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, altresì agli stessi non può essere consentito l'uso di aree esterne all'esercizio, anche se private, per l'installazione di giochi.

9) Le sale giochi autorizzate e dotate di apparecchi da divertimento e intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici di cui all'art.110 del T.U.L.P.S., le sale Bingo, le agenzie di scommesse su incarico di concessionari di giochi, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le strutture commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati di cui al DPR

n. 235/2001, ed ogni altra attività economica dotate di apparecchi di intrattenimento ai sensi dell'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. come le slot machine, le new slot, le

videolotterie, debbono distare almeno ml. 500 dai luoghi sensibili considerati ai sensi della LR n. 6/2015 e più precisamente:

- gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- i centri di aggregazione giovanile, gestiti da soggetti pubblici e/o privati ed altre strutture frequentate principalmente da giovani;
- i centri sportivi;
- i luoghi di culto;
- i centri socio ricreativi, aventi specifiche finalità sociale, ricreativa e culturale;
- le biblioteche comunali aperte al pubblico;
- aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere.

Sono soggetti al rispetto di tale distanza minima le aperture, le prime installazioni, l'aumento del numero degli apparecchi od il trasferimento di sede delle strutture con offerta di gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S..

In caso di trasferimento di sede, anche se già in possesso di apparecchi di intrattenimento ai sensi dell'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. come le slot machine, le new slot, le videolotterie, possono essere mantenuti i giochi presenti, mentre i giochi aggiuntivi possono essere installati solamente nel caso in cui sia rispettata la distanza minima dai luoghi sensibili.

Il rispetto della distanza minima di mt 500 dai luoghi sensibili non sussiste per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente articolo, fintantoché permangano nella medesima ubicazione e non venga aumento il numero dei giochi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., come pure nel caso di sostituzione di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti.

Nel caso in cui la struttura che detiene i giochi sia preesistente al nuovo sorgere di un luogo sensibile al di sotto della distanza minima stabilita, vige l'obbligo di non poter installare nuovi giochi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S..

10) Per i titolari e i gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i circoli privati il numero massimo di apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. è stabilito dal decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato protocollo n. 2011/30011 del 27.07.2011.

Ai fini dell'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni automatici installabili nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel computo della superficie di somministrazione non concorre quella occupata esternamente all'esercizio per l'eventuale allestimento di dehors.

11) Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, ferma quanto non espressamente già sanzionato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) è prevista la sanzione amministrativa da € 250,00 **[ora € 253,00]** ad € 1.500,00 **[ora € 1.518,00]**.

## **Art 29 Occupazioni per temporanea esposizione e manifestazioni varie**

1) In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche ai fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni 20.

2) In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni di vario tipo che

interessino aree pubbliche, parchi, giardini pubblici e isole pedonali è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

### **Art 30 Occupazioni per esposizione di merci**

- 1) A chi esercita attività commerciali in locali adiacenti la pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché sia garantita una superficie sul marciapiede non inferiore a mt. 1,20 per il transito dei pedoni e delle persone con limitate o impedito capacità motorie; sono fatte salve le situazioni pregresse al presente Regolamento.
- 2) Il titolare dell'attività commerciale del settore alimentare, nell'occupare suolo pubblico, dovrà comunque garantire il rispetto delle comuni norme di igiene.
- 3) I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- 4) Per l'esposizione di merci non è consentito l'utilizzo di cassette o altro materiale impilato ovvero di strutture di fortuna, precarie o posticce; devono essere utilizzate tavole o pianali, sistemati su strutture di materiale metallico o in legno.
- 5) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Salvo specifica autorizzazione, le strutture non possono permanere sul suolo dopo la chiusura serale dell'esercizio stesso, salvo specifica autorizzazione in deroga.

### **Art 31 Occupazioni di suolo pubblico per pubblici esercizi di somministrazione**

- 1) Ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di strutture purché siano amovibili e realizzate nel rispetto dei criteri tecnico estetici indicati da specifico regolamento comunale e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
- 2) Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel regolamento comunale di edilizia se in quanto di pertinenza.
- 3) L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta anche quando l'occupazione è realizzata mediante la sola collocazione di tavoli, sedie e simili.
- 4) L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo può essere temporanea o permanente, nel rispetto delle condizioni viabilistiche o di quant'altro sia necessario valutare rispetto alla collocazione del suolo da occupare.

### **Art 32 Mestieri girovagi**

- 1) Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possessori apposito atto autorizzativo.
- 2) L'esercizio dei mestieri girovagi, quando non comporta l'utilizzazione di

attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3) L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio alla circolazione pedonale.



## TITOLO V

### TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

#### Art 33 Disposizioni generali

- 1) Ad integrazione della normativa regionale, chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'industria o un'attività comunque denominata, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2) L'Azienda Sanitaria Locale (ARPAV), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- 3) Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei suddetti organi tecnici, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
- 4) Nei fabbricati destinati a civile abitazione in cui si esercitino attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore, devono essere rispettate le normative sull'inquinamento acustico e le prescrizioni di cui al successivo art.35. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

#### Art 34 Lavoro notturno

- 1) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
- 2) Le attività lavorative di cui al comma precedente sono subordinate a preventivo parere dei competenti uffici sanitari e sono soggette a tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
- 3) Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario derogare a quanto disposto dal comma 1, previo parere dei competenti servizi sanitari e con provvedimento dell'Autorità Comunale, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio.

#### Art 35 Spettacoli e intrattenimenti

- 1) I titolari di licenze prescritte dalle leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi

pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24 e le ore 8.

2) All'esterno dei pubblici esercizi l'emissione di musica, emessa per intrattenimento dei clienti, deve avvenire mediante strumenti non amplificati o di minima amplificazione, nel rispetto dell'orario stabilito al comma precedente e comunque non deve avere emissione superiore all'ambiente di esercizio.

3) In occasione di manifestazioni, concerti e riunioni straordinarie di persone, è consentito l'uso di amplificazione sonora nel rispetto delle prescrizioni impartite nella licenza che abilita all'attività.

4) Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

### **Art 36 Circoli privati**

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 37, comma 1.

### **Art 37 Abitazioni e giardini privati**

1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti oggettive di molestie e disturbi prima delle ore 7 e dopo le ore 22, salvo quanto previsto al comma 3.

2) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati negli esercizi pubblici di somministrazione, o nelle immediate adiacenze, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione; il contenuto del presente comma deve essere disposto nelle prescrizioni alla relativa licenza.

3) Nella circostanza dell'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque uso destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali; prima delle ore 9.00 e fra le ore 13.00 e le 15.00 nei giorni festivi. Gli stessi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4) In caso di opere edili eseguite da ditte autorizzate l'orario di lavoro sarà dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

### **Art 38 Strumenti musicali**

- 1) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
- 2) Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

### **Art 39 Dispositivi acustici antifurto**

- 1) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i dispositivi acustici installati sui veicoli non devono superare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. Qualora il segnale superi tali limiti e rechi grave disturbo alla quiete pubblica, le forze di Polizia potranno disporre la rimozione del mezzo. Quest'ultimo verrà collocato in area lontano dal centro abitato e restituito all'avente titolo solo dopo il pagamento delle spese di custodia e rimozione.
- 2) I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti non devono superare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. La durata del segnale non può superare i quindici minuti primi.

## TITOLO VI

### NORMATIVA IN MATERIA DI ANIMALI

#### Art 40 Tutela degli animali

Fatto salvo quanto disposto dalle norme speciali in materia:

- 1) è vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
- 2) Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di sofferenza per l'animale.
- 3) E' vietato vendere animali sulla pubblica via salvo che per gli autorizzati.

#### Art 41 Animali molesti

- 1) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che oggettivamente disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 2) Gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizioni del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata, facendo salve ulteriori azioni di legge.

#### Art 42 Mantenimento e conduzione dei cani

Fatto salvo quanto disposto dalle norme speciali in materia:

- 1) I cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
- 2) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 4, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
- 3) Quando i cani siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle leggi vigenti in materia.

*Quanto riportato in questo riquadro non è parte del regolamento ma è una nota relativa al comma 3 del presente articolo:*

*Comma da ritenersi abrogato perché in contrasto con l'art. 3 comma 2 bis della Legge Regionale 28.12.1993, n. 60 come modificata dall'art. 1 della Legge Regionale 19.06.2014, n. 17*

- 4) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed altri animali ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici,

di provvedere senza ritardo alla raccolta delle deiezioni..

6) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni ogni spazio pedonale di uso pubblico; qualora ciò si verifichi devono provvedere alla immediata rimozione delle feci ed al ripristino dello stato preesistente.

7) E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

8) In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

9) Nei casi previsti dai commi precedenti, qualora non sia rintracciabile il proprietario o accompagnatore del cane, lo stesso viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

10) Chiunque non provveda all'immediata pulizia delle deiezioni è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 50 **[ora € 64,00]** a € 150 **[ora € 194,00]**.

## TITOLO VII

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### **Art 43 Abrogazioni**

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme del precedente Regolamento e tutte le disposizioni, ordinanze o atti il cui contenuto è qui disciplinato oppure è incompatibile o in contrasto con il nuovo dettato regolamentare.

#### **Art 44 Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie**

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti avendo cura di arrotondare per difetto la variazione all'unità.